Studio BBM Associati

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: NUOVE REGOLE PER CREDITI AGGIUNTIVI

Parte 3

N. 217 | 23 Novembre 2026 | Altro

Nel BBM Aggiorna di oggi si continua la trattazione del tema iniziato qualche giorno fa.

Dimensione aziendale

I crediti nn. 14, 15 e 16 valorizzano la dimensione occupazionale dell'impresa. Ai fini della relativa attribuzione, il numero dei dipendenti deve essere determinato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel computo devono essere considerati i lavoratori subordinati, con esclusione di quelli occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e dei lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore. Il rappresentante legale, o un suo delegato, deve presentare un'autodichiarazione attestante il numero dei dipendenti. La validità dei crediti permane finché non intervengano variazioni dimensionali tali da incidere sulla fascia di punteggio. In tale eventualità è necessaria una nuova comunicazione, sempre con riferimento al dato occupazionale del 31 dicembre dell'anno precedente. L'INL conferma inoltre che i crediti previsti per le tre classi dimensionali non sono cumulabili tra loro.

Certificazione dei contratti di appalto e di lavoro flessibile

Particolarmente incisivi sono i chiarimenti relativi al credito n. 20, riconosciuto per l'applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera.

Secondo l'Ispettorato, il requisito deve essere verificato attraverso la certificazione di tutti i contratti di appalto in essere che interessano i cantieri e di tutti i contratti di lavoro flessibile. La certificazione non può pertanto essere limitata a singoli rapporti selezionati dall'impresa.

Ogni volta che viene stipulato un nuovo contratto rientrante nella fattispecie, deve essere tempestivamente richiesta la relativa certificazione.

Ai fini dei controlli ispettivi, il riferimento è costituito dai contratti dell'anno precedente.

Formazione linguistica dei lavoratori stranieri

Il credito n. 22 premia le imprese che realizzano interventi di formazione linguistica a favore dei lavoratori stranieri. L'INL riconosce il requisito quando i lavoratori abbiano partecipato a corsi finalizzati al conseguimento di un'attestazione linguistica di livello almeno A1.

Il riconoscimento richiede un'autodichiarazione nella quale devono essere indicati i nominativi dei lavoratori interessati, il periodo di svolgimento del corso e l'ente formatore.

La nota ammette inoltre il riconoscimento del credito per le imprese che, nell'anno di riferimento, abbiano assunto lavoratori stranieri che abbiano completato con successo nel Paese di origine un percorso di formazione professionale e civico-linguistica, nell'ambito dei programmi indicati dall'Ispettorato.

Il credito è fisso e ha validità annuale.

Incentivo Casse Edili e Edilcasse

Il credito n. 23 riguarda il riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa Edile o Edilcassa in relazione alla composizione dell'organico operaio.

La condizione è che gli operai inquadrati al primo livello e in forza da oltre 18 mesi, denunciati nel sistema delle Casse Edili, rappresentino una quota non superiore a un terzo del totale degli operai in organico.

L'INL chiarisce che l'incremento, pari a due crediti, permane finché tale proporzione viene rispettata.

Se il rapporto supera la soglia di un terzo, i crediti aggiuntivi vengono sottratti.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un'attestazione o dichiarazione della Cassa Edile o Edilcassa.

Il credito è mobile, ha validità di dodici mesi e può essere rinnovato mediante una nuova attestazione.

Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema iniziato giorni or sono.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/patente-a-crediti-nei-cantieri-nuove-regole-per-crediti-aggiuntivi-terza-parte/